



# Comune di Camporotondo Etneo

*Ufficio del Sindaco*

**ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 29/12/2016**

**ALBO n. 1014 del 30 DIC. 2016**

**OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per motivi igienico-sanitari ai sensi dell'art. 191 D. lgs 30 aprile 2006, n. 152, inerente il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale.**

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- con D. L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 è stata operata una scelta politica innovativa in ordine strutturale, a partire dalla quale la gestione dei rifiuti può risultare concretamente svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- in particolare la predetta normativa nazionale, unitamente al successivo Testo Unico Ambientale approvato con DPR n. 152/2006, ha imposto la gestione dei rifiuti in Ambiti Territoriali Ottimali;
- in Sicilia la nascita degli A.T.O. muove dalla previa dichiarazione dell'emergenza rifiuti e dalla connessa nomina del Presidente della Regione quale Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia, il quale con Decreto n. 280 del 19 aprile 2001, ha individuato, tra gli altri, l'Ambito Territoriale Ottimale Catania 3 Simeto Ambiente, comprendente il territorio di diciotto Comuni della Provincia Regionale di Catania, di cui fa parte il Comune di Camporotondo Etneo;
- in particolare, il servizio integrato è stato gestito alle condizioni e ai termini di cui al contratto d'appalto stipulato in data 28 settembre 2006 e successivi atti dalla predetta Società d'Ambito con il Consorzio SIMCO;
- successivamente, la L.R. 9/2010 ha istituito le Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti (S.R.R.), ponendo in liquidazione i Consorzi e le Società d'Ambito esistenti;
- con verbale d'Assemblea dei Soci del 31/01/2011, l'ATO CT3 è stato posto in liquidazione;
- la L.R. 26/2012, art. 11, comma 64, ha stabilito che: *"Le gestioni delle società d'ambito cessano il 30 settembre 2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31/12/2012"*;
- la L.R. 3/2013 ha stabilito che: *"Fino all'inizio della gestione da parte delle S.R.R. e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite"*;
- in data 09/07/2013 è stata costituita la S.R.R. denominata Catania Area Metropolitana S.p.A. (d'ora in poi anche solo SRR), avente c.f. 05103780789;
- la normativa di settore attribuisce competenze specifiche, per così dire "d'ambito" alla S.R.R., per loro natura non gestibili dai singoli Comuni;
- in particolare e senza pretesa di completezza, spetta istituzionalmente alla SRR:
  - ✓ reperire e trasmettere alle competenti istituzioni regionali e provinciali i dati relativi alla gestione integrata dei rifiuti, conformemente alle previsioni di cui all'art. 4, comma 3, dello Statuto tipo;
  - ✓ la programmazione, organizzazione, realizzazione e gestione degli impianti;
  - ✓ eseguire l'attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti, funzionali al tipo di raccolta che si esegue nel territorio in relazione agli impianti di recupero e smaltimento presenti nel medesimo territorio;

### CONSIDERATO CHE:

- dal complessivo quadro normativo sopra delineato emerge che, i Comuni possono gestire in forma singola o associata le attività di *"spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti"*;
- l'Ordinanza Presidenziale, n. 8/Rif. del 27/09/2013 prende atto che in molteplici Enti, non erano state completate le procedure che individuano i nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione integrata di rifiuti, e



pertanto all'art. 7 disponeva che l'efficacia dei provvedimenti dirigenziali di autorizzazione è prorogata fino al 31/10/2013, data in cui dovevano essere concluse le procedure per il trasferimento delle autorizzazioni in capo agli enti competenti;

— con Ordinanza Presidenziale, n. 5/rif. del 07/06/2016 e successive modificazioni è stato reiterato con modificazioni il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti;

— con la Ordinanza Presidenziale, n. 8/rif. del 27/09/2013 e successive determinazioni prevede che le S.R.R. o i Comuni in forma singola o associata debbano assicurare la continuità del servizio, pena possibile nomina di un commissario che ai sensi dell'art. 2 potrà avere funzioni e poteri sostitutivi qualora a ciò non provvedano gli enti ordinatamente competenti;

— il Presidente della Regione Sicilia con la sua Ordinanza adottata ai sensi dell'art 191 del D.lgs 152/06 intendeva scongiurare il rischio di compromissione della salute pubblica e dell'ambiente conseguente alla interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti, ancora in atto non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con misure ordinarie;

— la Simeto Ambiente SpA in liquidazione ha proceduto con decorrenza dall'01/10/2013, alla cessazione della gestione del servizio con il Consorzio Simco e che con Ordinanza Sindacale, in attesa dell'espletamento degli adempimenti relativi all'affidamento del servizio, si provvede all'espletamento del servizio;

— la Simeto Ambiente SpA in liquidazione ha incaricato del servizio il Consorzio Simco a seguito di gara e proroghe;

#### **CONSIDERATO CHE:**

— il mancato espletamento del servizio, con la conseguente permanenza dei rifiuti in ogni parte del territorio comunale può determinare la formazione di percolato per le strade e provocare una situazione di emergenza ambientale a seguito della putrefazione e decomposizione dell'umido;

— il Presidente della Regione Sicilia con l'Ordinanza n.8/Rif. Del 27/09/2013 e successive modifiche, attribuisce al Commissario straordinario il compito di verificare che la continuità del servizio venga garantita dalla SRR o dai Comuni in forma singola o associata;

**CONSIDERATO**, pertanto che, nelle more del definitivo passaggio delle competenze alle SRR, dell'attivazione delle stesse e del compimento di tutti gli atti per addivenire alla gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, il mancato tempestivo intervento sindacale sarebbe causa di condizioni di maggior pericolo per la salute dei cittadini e pertanto, si rende necessario garantire, sin da subito, un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente, adottando i provvedimenti necessari;

**PRESO ATTO CHE** l'ARO Etnea formata dal Comune di San Pietro Clarenza e dal Comune di Camporotondo Etneo ha già approvato il Piano di Intervento dell'ambito, che lo stesso piano è stato approvato con D.D.G. n. 976 del 27/06/2014, che l'ARO Etnea ha inviato la documentazione per l'espletamento della gara di appalto da parte dell'U.R.E.G.A., che la scadenza per la presentazione delle offerte è il 18/01/2017, che i mesi successivi saranno necessari agli uffici dell'U.R.E.G.A. per l'espletamento della gara stessa e che nelle more bisogna comunque garantire il servizio a tutela della salute pubblica;

**VISTO** il parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prot. N . 0051090 del 30/03/2016 nel quale si ritiene ipotizzabile una proroga del rapporto contrattuale in scadenza perché interrompendo il servizio si determinerebbero rischi concreti per la salute pubblica e l'ordine pubblico;

**CHE** l'art. 191 del d.lgs. 152/2006, prevede che il Sindaco, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

**CHE**, pertanto, necessita attuare ogni possibile provvedimento, contingibile ed indifferibile, al fine di garantire la continuità del servizio e prevenire inconvenienti igienico-sanitari,

**RITENUTO CHE** la situazione emergenziale e la necessità di dover garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente, è necessario, così come previsto dallo stesso decreto 152/06, derogare alle ordinarie procedure di evidenza pubblica stante la necessità di dover procedere ad un affidamento del servizio di raccolta in tempi rapidi;

**VISTA** la nota Ns. prot. n. 10900 del 29/12/2016 a firma del Sindaco con la quale si richiede disponibilità alla Dusty s.r.l. alla prosecuzione del servizio;

**VISTA** la nota prot. n. 10922 del 29/12/2016 della Dusty s.r.l. con la quale comunica la disponibilità alla prosecuzione del servizio già espletato nell'ambito del territorio comunale agli stessi patti e condizioni;



**VERIFICATA** l'iscrizione della DUSTY s.r.l. all'elenco delle imprese non soggette a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) con richiesta di rinnovo pubblicata dalla Prefettura di Catania;

**CHE** affidando il servizio alla Dusty s.r.l. si garantiscono i livelli occupazionali dell'Ordinanza n.8/Rif. del Presidente della Regione Sicilia e successive modifiche,

### ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006, in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in merito alla gestione ordinaria dei rifiuti urbani non pericolosi:

**alla DUSTY s.r.l.**, con sede legale in via Nona Strada, 12 - Zona Industriale - Catania, di effettuare i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nonché di raccolta differenziata porta a porta per utenze domestiche e commerciali, con decorrenza dall'1 Gennaio 2017 e fino al 30 Giugno 2017, con possibilità di rescindere l'incarico anticipatamente, a seguito di entrata in esercizio dell'A.R.O. di competenza, alle medesime condizioni di cui all'ultimo contratto di proroga stipulato tra la Simeto Ambiente SpA in liquidazione ed il Consorzio Simco, giusto verbale di approvazione dell'Assemblea dei Soci del 24/09/2013, riconoscendo l'adeguamento ISTAT del 2,40% per un costo complessivo del servizio mensile di raccolta (parametrato a quello sino ad oggi reso dalla Simeto Ambiente S.p.A. al Comune di Camporotondo Etneo, al quale vanno detratti i costi di gestione ATO, nonché ogni altro costo che esula dalla esecuzione del servizio di raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU. e compatibilmente dalla gestione integrata) pari a € 39.842,00 complessivi, IVA al 10% inclusa. Il costo dei suddetti servizi troverà copertura nel piano finanziario e tariffario 2017.

**di prendere atto** che attraverso l'adozione della presente Ordinanza vengono garantiti i livelli occupazionali citati all'art.4 dell'O.P.R.S. n. 8 del 27/09/2013;

**di trasmettere** la presente Ordinanza al Responsabile dell'Area economico-finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;

**di dare mandato** al Responsabile dell'Area Tecnica di adottare gli atti gestionali di competenza e di sottoscrivere il contratto eseguendo tutti i controlli necessari a verificare la capacità della Dusty s.r.l. a contrarre con la P.A. e trasmettere copia della presente Ordinanza alla stessa ditta Dusty s.r.l.

La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191, comma 1, del d.lgs. 152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Commissario straordinario della Provincia Regionale, Al Prefetto di Catania, alla Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione ed alla SRR Catania Area Metropolitana, ai fini dell'adozione dei provvedimenti consequenziali.

### INCARICA

i Responsabili degli Uffici Comunali, ciascuno per la propria competenza, a provvedere a dare esecuzione alla presente ordinanza, disponendo gli atti consequenziali, nonché il Comando di P.M. affinché vigili sull'effettivo svolgimento del servizio di che trattasi;

### DISPONE

la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, e per estratto sul sito web del Comune, fermo restando la protezione dei dati personali a tutela della privacy ai fini di pubblica notizia.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla medesima data.

Dalla Residenza Municipale, 29/12/2016.

IL SINDACO  
Filippo Privitera

